Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 dicembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1958, n. 1085.
Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua è versata allo Stato quale quota fiscale.

Art. 2.

Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte fiscali interne, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure:

sigari, sigarette, trinciati, voce t. d. 215 *b*, lire 10.000 al chilogrammo lordo;

tabacchi da fiuto e da mastico, voce t. d. 215 *b*, lire 2000 al chilogrammo lordo.

estratti e derivati dal tabacco, voce t. d. 217 *b*, lire 15 per ogni 1 per cento di nicotina;

sali per uso alimentare, voce t. d. 218-*b*, lire 2000 al quintale lordo;

sali per uso industriale, voce t. d. 218 *b*, lire 100 al quintale lordo;

sali per altri usi, voce t. d. 218-*b*, lire 1000 al quintale lordo;

sali contenuti in prodotti commestibili, voce t. d. 218-*b*, lire 2000 al quintale lordo;

sali contenuti in prodotti non commestibili, voce t. d. 218-*b*, lire 1000 al quintale lordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1958, n. **1086.**

Assegnazione di trenta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1958-59 ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311, e, in particolare, l'art. 25, con il quale sono annualmente istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63, trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quindici riservati alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerate le esigenze che, in rapporto all'attuale consistenza degli organici delle Facoltà, si prospettano relativamente agli insegnamenti universitari;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

I trenta posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico 1958-59, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico medesimo, alle Facoltà di cui appresso, per i gruppi di discipline rispettivamente indicati:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline matematiche	1
Facoltà di ingegneria Gruppo discipline sezione civile	1
Università di Bologna:	
Facoltà di economia e commercio Gruppo discipline economiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline fisiche	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline biologiche	1
Facoltà di medicina e chirurgia Gruppo discipline biologiche	1
Università di Catania:	
Facoltà di medicina e chirurgia Gruppo discipline chirurgiche	1
Università di Firenze:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline chimiche	1
Facoltà di architettura Gruppo discipline storiche	1
Università di Genova:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Gruppo discipline biologiche	1
Facoltà di ingegneria Gruppo discipline sezione industriale	1
Università di Messina:	
Facoltà di lettere e filosofia Gruppo discipline classiche	1
Università di Milano:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline chimiche	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di architettura Gruppo discipline composizione architettonica	1
Università di Modena:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline matematiche	1
Università di Napoli:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline fisiche	1
Università di Padova:	
Facoltà di scienze politiche Gruppo discipline storico-politiche	1
Facoltà di agraria Gruppo discipline economiche	1
Università di Palermo	
Facoltà di agraria Gruppo discipline biologiche	1
Università di Parma:	
Facoltà di giurisprudenza Gruppo discipline pubblicistiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline chimiche	1
Università di Pisa:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Gruppo discipline fisiche	1
Facoltà di ingegneria Gruppo discipline sezione civile	1
Università di Roma:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Gruppo discipline chimiche	1
Università di Sassari:	
Facoltà di medicina e chirurgia - Gruppo discipline medicina generale	1
Facoltà di farmacia Gruppo discipline chimiche	1
Università di Torino:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche	1
Gruppo discipline biologiche	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1958

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 143. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. 1087.

Assegnazione di trenta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1959-60 ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311, e, in particolare, l'art. 25, con il quale sono annualmente istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63, trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quindici riservati alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerate le esigenze che, in rapporto alla consistenza degli organici delle Facoltà, si prospettano relativamente agli insegnamenti universitari;

Tenuta presente la necessità che, relativamente ai posti istituiti con effetto dall'anno accademico 1959-60, le Facoltà siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in vista dell'inizio dell'anno accademico stesso, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

I trenta posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico 1959-60, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico medesimo, alle Facoltà di cui appresso per i gruppi di discipline rispettivamente indicati:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di lettere e filosofia - Gruppo discipline storiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline geomineralogiche	1
Gruppo discipline fisiche	1
Facoltà di agraria - Gruppo discipline ingegneria agraria	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline chimiche	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di giurisprudenza - Gruppo discipline privatistiche	1
Facoltà di medicina e chirurgia - Gruppo discipline biologiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Genova:	
Facoltà di ingegneria - Gruppo discipline sezione industriale	1
Università di Messina:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline fisiche	1
Facoltà di farmacia - Gruppo discipline farmacologiche	1
Università di Milano:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Gruppo discipline biologiche	1
Università di Modena:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Napoli:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline chimiche	1
Università di Padova:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Gruppo discipline chimiche	1
Facoltà di ingegneria - Gruppo discipline sezione industriale	1
Università di Palermo:	
Facoltà di economia e commercio - Gruppo discipline economiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline geofisiche	1
Università di Parma:	
Facoltà di medicina e chirurgia - Gruppo discipline medicina generale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Pavia:	
Facoltà di lettere e filosofia - Gruppo discipline linguistiche	1
Università di Perugia:	
Facoltà di medicina e chirurgia - Gruppo discipline chirurgiche	1
Università di Pisa:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline chimiche	1
Università di Roma:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Sassari:	
Facoltà di agraria - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Torino:	
Facoltà di agraria - Gruppo discipline biologiche	1
Università di Trieste:	
Facoltà di ingegneria - Gruppo discipline sezione industriale	1
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
Facoltà di architettura - Gruppo discipline composizione architettonica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1958

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 142. — RUBINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1088**.

Autorizzazione all'Università di Palermo ad acquistare beni immobili siti in Palermo.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Palermo viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 85.000.000 (ottantacinque milioni) beni immobili siti in Palermo e denominati « Parco ed Orleans » e « Fondo Papau ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 86. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1089**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nel villaggio Aldisio del comune di Scicli (Ragusa).

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 6 agosto 1956, integrato con dichiarazione del 18 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nel villaggio Aldisio del comune di Scicli (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 79. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1090**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie dei Santi Giovanni e Nicolò, in Vetice di Monte Fortino (Ascoli Piceno) e dei Santi Pietro e Giovanni, in Piedivalle dello stesso Comune.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 maggio 1958, relativo all'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie dei Santi Giovanni e Nicolò, in Vetice di Monte Fortino (Ascoli Piceno) e dei Santi Pietro e Giovanni, in Piedivalle dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 78. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1091**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Balzo del comune di Montegallo (Ascoli Piceno)

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 2 febbraio 1958, integrato con due dichiarazioni del 30 giugno stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Balzo del comune di Montegallo (Ascoli Piceno) e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 74. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1092**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alberto Magno, in quartiere « Città Giardino » della città di Padova.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 15 novembre 1957, integrato con dichiarazioni del 1° marzo e del 1° luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alberto Magno, in quartiere « Città Giardino » della città di Padova e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 76. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1093**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eurosia, in frazione Lumini del comune di San Zeno di Montagna (Verona).

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 16 giugno 1943, integrato con dichiarazione del 4 settembre 1943 e postilla del 20 settembre 1954, apposta in calce alla dichiarazione predetta, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Eurosia, in frazione Lumini del comune di San Zeno di Montagna (Verona) e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1958.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1958-1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 giugno 1954, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1954-1958;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione degli organi anzidetti;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1958-1962 è costituito come appresso:

Presidente:

Pastorino medaglia d'oro rag. Bruno.

Membri:

Gilardi sac. mons. don Edoardo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Borrelli dott. Amanzio, vice prefetto, designato dal Ministero dell'interno;

Negro dott. Marco, ispettore generale, designato dal Ministero del tesoro;

Pirri dott. Plinio, direttore di divisione, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marotta avv. Eugenio, Costamagna medaglia d'oro col. Ugo, Marrone medaglia d'oro gen. Alfredo,

scelti fra le nove persone designate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1958
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 195. — MASSIMO

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1958.

Norme per la disciplina della fabbricazione degli antiparassitari per piante da frutta con impiego di oli minerali ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Viste le lettere *D*, n. 2, ed *E*, n. 6, della tabella *A* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende fabbricare antiparassitari per piante da frutta con impiego di olii minerali ammessi — a termini delle lettere *D*, n. 2, ed *E*, n. 6, della tabella *A*, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2 — all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, deve presentare apposita domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

La domanda deve essere corredata da uno schema degli impianti destinati alla preparazione degli antiparassitari, nonchè da una relazione sul processo di lavorazione, con l'indicazione esatta della composizione qualitativa e quantitativa, delle modalità di impiego e della denominazione con cui il prodotto che si intende preparare sarà messo in commercio.

Art. 2.

L'approvazione della formula di preparazione del l'antiparassitario è riservata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione finanziaria, che provvede sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

A tale uopo il fabbricante deve inviare a detto Laboratorio i campioni di tutte le materie prime adoperate e quello del prodotto finito, indicando il metodo analitico per la ricerca qualitativa e quantitativa di tutti i componenti.

Il campione del prodotto finito non deve essere inferiore ad 1 kg.

Nessuna variazione può essere apportata alla formula dell'antiparassitario, approvata dal Ministero delle finanze, senza averne ottenuta autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Gli antiparassitari di cui agli articoli precedenti debbono avere stabilità di emulsione alle condizioni ambientali, se trattasi di prodotti concentrati emulsionati, ovvero debbono presentarsi in fase omogenea, se trattasi di prodotti oleosi emulsionabili. In entrambi i casi i prodotti dibattuti con acqua debbono formare emulsioni persistenti.

Gli antiparassitari a base di olio minerale lubrificante non possono contenerne quantità superiori alle seguenti:

1) antiparassitari estivi:
   a) a fase omogenea, emulsionabili: 85%;
   b) emulsionati: 80 %;
2) antiparassitari invernali:
   a) a fase omogenea, emulsionabili: 80 %;
   b) emulsionati: 75 %.

Gli oli minerali lubrificanti da impiegare debbono avere un insolfonabile maggiore del 90% se destinati alla preparazione degli antiparassitari estivi e dell'80% se destinati alla preparazione di quelli invernali.

E' vietato usare miscele di « olio minerale lubrificante altro » con « olio minerale lubrificante bianco ».

Art. 4.

Il fabbricante di antiparassitari, ammesso a fruire dell'agevolazione, almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, la denuncia di fabbrica in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

1) la ditta esercente e chi la rappresenta;
2) l'ubicazione dello stabilimento;
3) la quantità massima di olii minerali, gravati da imposta che intende tenere in deposito.

Alla denuncia debbono essere allegate le copie dello schema degli impianti e della relazione sul processo di lavorazione di cui al secondo comma del precedente art. 1 ed una planimetria dello stabilimento.

Un esemplare della denuncia, munito della data di presentazione, è restituito al fabbricante, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare bolli e suggelli agli impianti, nonchè di prescrivere l'esecuzione delle opere che riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza.

Art 6.

Gli oli minerali, gravati da tributo, destinati alla preparazione degli antiparassitari, sono avviati dalle fabbriche, dalle dogane o dai depositi doganali agli stabilimenti d'impiego con bolletta di cauzione e debbono essere custoditi, fino a quando non saranno passati alla lavorazione, in magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Il movimento degli oli minerali, depositati nei magazzini di cui al comma precedente, è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico, nel quale debbono essere segnate nella parte del carico le quantità introdotte, con riferimento alle bollette di cauzione di scorta, e nella parte dello scarico le quantità passate alla lavorazione, con riferimento al verbale d'impiego di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una dichiarazione di lavoro in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

a) il periodo della lavorazione e l'orario giornaliero;

b) la quantità e la qualità di oli minerali che intende impiegare;

c) la quantità, per ciascun tipo, di antiparassitari, che presumibilmente otterrà dalla lavorazione.

Il periodo di lavoro di cui al comma precedente non deve superare il mese solare.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, ne restituisce un esemplare al fabbricante, con l'annotazione della data di presentazione e dispone il servizio di vigilanza.

Il reparto o locale in cui si esegue la lavorazione degli antiparassitari non deve avere comunicazione diretta con altri reparti o locali, destinati a lavorazioni diverse o ad altri usi.

La preparazione degli antiparassitari è assoggettata a vigilanza continuativa degli agenti finanziari.

Il funzionario incaricato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta, in contraddittorio del fabbricante o di un suo rappresentante, la quantità degli oli minerali e degli altri ingredienti impiegati nella lavorazione, nonchè la quantità di antiparassitari ottenuti, redigendo apposito verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato al fabbricante.

Un campione del prodotto finito deve essere spedito, per l'analisi di controllo, al Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, unitamente ad una copia del verbale di cui al comma precedente.

Art. 9.

Il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, eseguita l'analisi del campione, ne comunica i risultati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, riconosciuta regolare la lavorazione, accorda l'abbuono dell'imposta gravante sugli oli minerali contenuti negli antiparassitari.

Il verbale d'impiego, con l'annotazione degli estremi del certificato d'analisi è allegato al registro di carico e scarico di cui all'art. 6, a giustificazione dell'abbuono d'imposta accordato.

Art. 10.

I prodotti finiti debbono essere custoditi in apposito magazzino fiduciario, dal quale non possono essere estratti prima che sia stata eseguita l'analisi di controllo.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può, però, consentire che essi siano immessi in consumo anche prima di detta analisi, a condizione che il fabbricante dichiari per iscritto di accettarne, senza riserve, il risultato e depositi i tributi gravanti sugli oli minerali contenuti negli antiparassitari estratti dalla fabbrica.

Qualora il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette dichiari che la composizione degli antiparassitari non è conforme alla formula approvata, non si fa luogo all'abbuono dei tributi ed il fabbricante è tenuto a pagarli entro otto giorni dalla data di notificazione del risultato dell'analisi. Tuttavia l'Amministrazione può consentire che i prodotti depositati nei magazzini di cui al precedente primo comma siano rilavorati per conferire agli stessi le caratteristiche prescritte onde ottenere l'abbuono dell'imposta.

Art. 11.

Il fabbricante ha l'obbligo di tener un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve segnare nella parte del carico le quantità di antiparassitari prodotti, con riferimento al verbale di cui allo art. 8 e nella parte dello scarico le quantità esitate, con l'indicazione delle fatture o dei documenti commerciali emessi.

Art. 12.

Le ditte, già ammesse all'agevolazione, che alla data di pubblicazione del presente decreto fabbrichino antiparassitari non rispondenti alle caratteristiche prescritte dal precedente art. 3, entro 90 giorni da tale data, dovranno adottare una nuova formula di preparazione ed ottenerne l'approvazione ai sensi dell'art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1958
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 23. — Bennati

(6850)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1958.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1959 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955:

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1959, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbriche e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori, la imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2 % o del 3 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente articolo 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati, ed in aggiunta alla *imposta propria* dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2 % o del 3 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di vendita dei prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe, peraltro, quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime d'imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1959, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1960.

TITOLO III

Birra.

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 10.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante allo acquirente, separatamente dal prezzo del prodoto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè.

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè:

Voce doganale 79: Caffè: 12 %;
Voce doganale 185: Surrogati del caffè: 10 %.

B) Tè e matè:

Voce doganale 80: Tè: 13 %;
Voce doganale 81: Matè: 13 %

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova, applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici.

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;

zolfo grezzo molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerali di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zinco, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante o all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti.

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70%.

Voce doganale 271 statistica 696: Benzina;

Voce doganale 271 statistica 697: Acqua ragia minerale;

Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701: Petrolio e gasolio;

Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708: Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*: 4%

Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705: Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464*: 4 %.

D) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.

Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

E) *Paraffina solida*: 4 %.

Voce doganale 274.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti e combustibili*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (voce doganale ex-271), in base al prezzo medio di L. 150 (centocinquanta) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente.

b) *per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio*: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili;

c) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo;

d) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde

a) *per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento.

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente al competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di

esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime di imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

TITOLO VII
Combustibili fossili.

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %.

Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati, carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %.

Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente,

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti si rende applicabile l'imposta integrativa dell'1 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1 % o del 2,50 % rispettivamente per i prodotti nazionali o per quelli d'importazione nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata,* in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII
Specialità medicinali.

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 % e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato nell'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto, per la quale l'imposta si corrisponde separatamente in base alle vigenti disposizioni.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga alcuna qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere *direttamente* ai medici.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale ex-24, statistica 38: aringhe salate, secche o affumicate: 6 %:

Voce doganale ex-24, statistica 39: baccalà secco o salinato: 7 %;

Voce doganale ex-24, statistica 40; stoccafisso: 7 %.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salinate o affumicate), di baccalà (secco o salinato), compresi i filetti preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

TITOLO X
Zucchero.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:
a) del 5 % per lo zucchero di produzione nazionale.
b) dell'8,50 % per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:
1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;
2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 %
a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;
b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente
1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;
2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

TITOLO XI
Spezie.

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotto in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 18 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale 82: Pepe e pimenti;
Voce doganale 83: Vainiglia;
Voce doganale 84: Cannella e fiori di cinnamomo;
Voce doganale 85: Garofani;
Voce doganale 86: Noci moscate con o senza guscio;
Voce doganale 87: Macis;
Voce doganale 88: Amomi e cardamomi;
Voce doganale 90: Zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII
Gas metano.

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno

1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di *vendita tra produttori*.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XIII

Lievito fresco per panificazione.

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate, risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XIV

Gas propano e butano e loro miscele.

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 % e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche in base al prezzo medio di L. 50 per un chilogrammo di gas liquido o equivalente volume di gas allo stato naturale, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dal presente articolo, e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 42

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi del gas propano e butano e relative miscele, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio.

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1959, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna

specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6% per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola e per le acque e bevande gassate e del 1% per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1%.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9%, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname tozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cent. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-A; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, dev'essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denunzia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto *direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose*: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di *macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino* inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare allo Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoga-

namento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 7%;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 8%;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 9%.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver spruce (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3%.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3%.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini (voci doganali: ex 495, 496 e 497; statistica 1834, 1836, 1838, 1841): 23%;

b) pelli da pellicceria, comuni (voci doganali: ex 495, 496 e 497; statistica 1835, 1837, 1839, 1840, 1842): 8%.

Il tributo si corrisponde:

1) *per le pelli di produzione nazionale*: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) *per le pelli di provenienza estera*: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Per le vendite al minuto delle dette pelli e confezioni in pellicceria, l'imposta è invece dovuta a norma delle disposizioni in vigore, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime stabilito dal presente titolo.

Art. 61

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8% per quelle fini e nella misura del 3% per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 3% ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3% nei modi e termini normali, fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3%, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme o condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e

termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII
Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1958
Registro n. 33 *Finanze, foglio n* 171 — BENNATI

(6804)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del Corno, sita nell'ambito del comune di Desenzano sul Garda (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della collina del Corno, sita nell'ambito del comune di Desenzano del Garda (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Desenzano del Garda;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo, dall'Ente « Ricovero dei vecchi di Desenzano » dai signori Antonio, Patrizio e Luigi Malerba, dalla signora Papa Apollonia, dai signori Giammaria Manerba e Papa Apollonia, dall'ing. Carlo Baresani, dall'avv. Emilio Baresani, dalle sorelle Ida e Gaetana Maricanti, dall'ing. Giacomo Grigolli, dal comune di Desenzano del Garda e della proprietà Borghi di Desenzano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibile al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago e delle opposte sponde;

Decreta:

La zona della collina del Corno, sita nel territorio del comune di Desenzano del Garda (Brescia) delimitata dalla nuova strada provinciale del Vò (Desenzano-Padenghe), dalla strada comunale di Madergnago e dalla vecchia strada provinciale (ora comunale) per Salò, partendo dal km. 18 fino alla linea che segue il confine con il comune di Lonate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Desenzano del Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 16 dicembre 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Adunanza del 18 aprile 1957

Verbale n. 2

(*Omissis*).

1 DESENZANO: Vincolo sulla collina del Corno.

Viene proposta alla Commissione l'apposizione del vincolo sulla collina del Corno, in comune di Desenzano del Garda.

La Commissione

premesso che la fascia costiera posta fra il lago e la nuova strada provinciale del Vò è vincolata con decreto Ministeriale del 16 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1956;

constatato la necessità di vincolare anche un tratto di zona a monte della strada del Vò, zona che costituisce la cosidetta collino del Corno;

visto che tale zona è di grande interesse panoramico in quanto, elevandosi con ripido pendio e dominando gran parte del panorama del lago di Garda forma un punto di belvedere accessibile al pubblico;

rilevato inoltre che può essere considerata anche quale quadro panoramico poichè la piccola altura del monte Corno fa spicco dal lago e dalle opposte sponde;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla collina del monte Corno in Desenzano nel seguente modo:

tutta la zona delimitata dalla nuova strada provinciale del Vò (Desenzano-Padenghe) e la vecchia strada provinciale (ora comunale) per Salò, partendo dal km. 18 fino alla linea che segna il confine con il comune di Lonato.

(6823)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1958.

Nomina delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi allo stato secco sciolto, consegnato nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato secco sciolto fino al 31 ottobre 1959 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della sottoindicata Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, è costituita come appresso:

Direzione compartimentale di Palermo:

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

La Rocca comm. geom. Mariano, membro effettivo, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

Nangano Cappello avv. Antonino, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

Randazzo prof. Francesco, membro effettivo, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori;

Vittorioso per. agr. Luigi, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 16 dicembre 1958

Il Ministro: PRETI

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1958.

Modificazioni al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dello art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, riguardante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, è modificato come segue:

Qualunque sia la moneta in cui sono espressi i crediti e i debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, le riscossioni e i pagamenti debbono aver luogo, salvo le diverse disposizioni del Ministro per il commercio con l'estero, nel modo seguente:

a-b) nei rapporti con gli Stati indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 in una qualunque delle valute estere o attraverso uno qualunque dei conti esteri in lire indicati nelle tabelle *A*-2 e *B*-2;

c) nei rapporti con ciascuno degli Stati indicati nella tabella *C*-1, attraverso il conto o i conti dello accordo stipulato con lo Stato stesso oppure attraverso i conti esteri in lire, indicati nella tabella *C*-2, di cui siano titolari persone aventi la residenza o la sede nello Stato stesso;

d) nei rapporti con ciascuno degli Stati indicati alle precedenti lettere *a-b*) e *c*) limitatamente alle operazioni concernenti investimenti, disinvestimenti ed altre operazioni indicate in altre leggi oppure nelle autorizzazioni Ministeriali, attraverso i conti assoggettati alle limitazioni stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) nei rapporti con gli Stati non indicati alle precedenti lettere *a-b*) e *c*) secondo le procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministro per il commercio con l'estero.

Le riscossioni dalle persone aventi la residenza o la sede negli Stati indicati nella tabella *C*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nel precedente paragrafo *a-b*). I pagamenti alle persone aventi la residenza o la sede negli Stati indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nel precedente paragrafo *c*).

Art. 2.

I conti in lire libere, di cui alla tabella *A*-2 prevista dall'art. 6 del decreto Ministeriale citato all'art. 1, possono anche essere accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nella tabella *B*-2, mediante prelievo dai conti esteri in lire multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per i pagamenti di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei paesi indicati nella tabella *B*-1.

Art. 3.

I conti esteri in lire multilaterali, di cui alla tabella *B*-2 prevista dall'art. 6 del decreto Ministeriale citato all'art. 1, possono anche essere addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate nella tabella *A*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica e nei paesi indicati nella tabella *A*-1.

Art. 4.

La denominazione di « Conti esteri in lire libere » di « Conti esteri in lire multilaterali » è abbreviata in quella di « Conti esteri ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 29 dicembre 1958.

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(6941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Mezière, Console generale di Francia a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

(6861)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hubert Moreau, Console generale di Francia a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e sulla Valle d'Aosta.

(6862)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Lavazza, Vice console onorario di El Salvador a Torino.

(6863)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Bosso, Console onorario di Danimarca a Torino, con giurisdizione sulle provincie del Piemonte.

(6864)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Gramatica, Vice console onorario di Costa Rica a Genova.

(6865)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Herbert Barone von Stackelberg, Console della Repubblica federale di Germania a Mogadiscio.

(6866)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gualterio Nunzi, Console onorario della Repubblica di El Salvador a Firenze.

(6867)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Osvaldo Goizueta, Console generale di Argentina a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

(6868)

In data 11 dicembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony Eric Heath, Console di Gran Bretagna a Milano.

(6869)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo, registro n. 31, foglio n. 361, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 18 maggio 1956 dall'ispettore di dogana D'Antonio Vincenzo, avverso il mancato riconoscimento dell'anzianità convenzionale di ruolo prevista dall'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(6926)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 novembre 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 130 del 31 maggio 1958, n 196 del 14 agosto 1958 e n. 231 del 24 settembre 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata (Ha.)	Decreto Presidenziale di espropriazione – N.	Decreto Presidenziale – Data	Gazzetta Ufficiale – N.	Gazzetta Ufficiale – Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi – Data 10-11-1958 – N.	Registrazione alla Corte dei conti – Data	Reg. Agric. – N	Reg. Agric. – Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Opera per la valorizzazione della Sila														
1	Eredi BARRACCO Giovanni, Roberto e Maria fu Luigi	Cutro	3022 93.48	510	25- 7-50	170 s. o.	27- 7-50	4738/2642	25-11-58	19	317	181 035.000	70 280.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	BARRACCO Roberto fu Luigi .	Cutro	236 11 30	502	5- 6-51	155 s. o.	10- 7-51	4978/2882	25-11-58	19	316	8 815.000	3 010 000	Id. id.	Id.
3	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Belcastro	269 68.60	774	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	4980/2884	25-11-58	19	315	17 690 000	6 825 000	Id. id	Id
4	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Crotone	120 76 70	857	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	4981/2885	25-11-58	19	314	14.200 000	4 785 000	Id. id	Id
5	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti	Scandale	295.50.50	1009	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	4982/2886	25-11-58	19	313	17.435.000	5 780 000	Id. id.	Id.
6	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti	Scandale	164.14 60	1033	18- 9-51	227 s. o.	3-10-51	4983/2887	25-11-58	19	312	6.255 000	2 095 000	Id. id	Id.

Roma, addì 10 dicembre 1958

Visto, p il Ministro Dato

(6746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 ottobre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 27-10-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	MIGLIETTA Eugenio fu Eugenio	29-11-52	2543	24-12-54	64	18- 3-55	5154/3058	25-11-58	19	295	1.860.000	125.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	NARDONE Beniamino fu Vincenzo	29-11-52	2488	11- 9-54	281	7-12-54	5155/3059	25-11-58	19	296	600.000	35.000	Id. Id.	Id.
3	PERSONE' Giacinto fu Carlo .	29-11-52	2494	11- 4-55	142	22- 6-55	5156/3060	25-11-58	19	.97	1.920.000	130.000	Id. Id.	Id.
4	RICCIARDELLI Elisa fu Giovanni	29-11-52	2500	2- 3-54	122	29- 5-54	5157/3061	25-11-58	19	298	4.060.000	130.000	Id. Id	Id.
5	RICCI Vincenzo fu Pasquale .	29-11-52	2499	14- 9-54	281	7-12-54	5158/3062	25-11/58	19	..99	625.000	30.000	Id. Id.	Id.
6	SANZONE Francesco fu Paolo	29-11-52	2503	25- 9-55	272	25-11-55	5159/3063	25-11-58	19	300	310.000	25.000	Id Id.	Id.
7	SCHIAVULLI Maria fu Michele	29-11-52	2505	29- 5-54	197	28- 8-54	5160/3064	25-11-58	19	301	325.000	10.000	Id. Id.	Id.
8	TARANTO Francesco fu Filippo	29-11-52	2511	23- 3-54	141	23- 6-54	5161/3065	25-11-58	19	302	1.150 000	20.000	Id Id.	Id.
9	ZACCARIA Francesco fu Francesco	29-11-52	2517	24- 1-56	80	4- 4-56	5162/3066	25-11-58	19	303	37.135 000	5.115.000	Id Id	Id.

Roma, addì 10 dicembre 1958

Visto, p il Ministro DATO

(6747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « chimica generale ed inorganica » e di « fisica superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di « chimica generale ed inorganica » e di « fisica superiore » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6934)

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « fisica sperimentale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6935)

Vacanza della cattedra di « elettrochimica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « elettrochimica » cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6936)

Vacanza della cattedra di « diritto processuale civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facolta di giurisprudenza dell Università di Parma, è vacante la cattedra di « diritto processuale civile », cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6937)

Vacanza della cattedra di « fisica superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, e vacante la cattedra di « fisica superiore » cui la Facolà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6938)

Vacanza della cattedra di « politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e vacante la cattedra di « politica economica e finanziaria » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956 n 1311) cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6940)

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » presso la Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa e vacante la cattedra di « fisica sperimentale » cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,625
1 Dollaro canadese	647,125
1 Franco svizzero lib	145,757
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,275
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	164,86
1 Franco belga	12,532
100 Franchi francesi	148,015
1 Franco svizzero acc	143,395
1 Lira sterlina	1745,687
1 Marco germanico	149,225
1 Scellino austriaco	24,091

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1958

1 Dollaro USA	625,10
1 Dollaro canadese	647,375
1 Franco svizzero lib.	145,757
1 Corona danese	90,95
1 Corona norvegese	88,14
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	165,087
1 Franco belga	12,563
100 Franchi francesi	—
1 Franco svizzero acc	143,98
1 Lira sterlina	1742,312
1 Marco germanico	149,885
1 Scellino austriaco	24,124

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1958

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1958 – incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.068		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.030.080		806 767	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	69.315		233.189	
Totale		1 099.395		1.039.956
In conto movimento capitali – competenza	36.322		42 992	
In conto movimento capitali – residui	13.201		17.618	
Totale		49.523		60.610
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1 052.893		1.022.705	
Conti correnti	3.211.347		3.222.473	
Incassi da regolare	560 118		538.103	
Altre gestioni	1 588.796		1.421.028	
Totale		6.413.154		6.204.309
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	523		723	
Pagamenti da regolare	30.625		99.261	
Altri crediti	2.691.936		2.888.512	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	11.384		5.112	
Totale		2.734.468		2.993.608
Totale generale incassi e pagamenti		10.302.608		10.298.483
Fondo di cassa al 30 novembre 1958		—		4 125
Totale a pareggio		10.302.608		10.302.608

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.125	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	342		
Pagamenti da regolare	105.942		
Altri crediti	689.238		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	17.717		
Totale crediti		813.239	
In complesso			817 364
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3 234.920		
Conti correnti	477.280		
Incassi da regolare	76 238		
Altre gestioni	349.800		
Totale debiti			4.138 238
Situazione del Tesoro (passività)			3.320.874

Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1958. L. 57.011 milioni

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6913)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1958

ATTIVO

Voce				Importo
Oro in cassa			L.	5.221.882.759 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca			»	1.772.798.105 —
Cassa			»	9.914.454.712 —
Portafoglio su piazze italiane			»	389.069.915.604 —
Effetti ricevuti per l'incasso			»	132.059.052 —
Anticipazioni			»	69.118.323.709 —
Disponibilità in divisa all'estero			»	62.610.807.996 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato			»	51.797.690.412 —
Immobili per gli uffici			»	1 —
Debitori diversi			»	1.599.677.717.788 —
Partite varie			»	3.287.417.239 —
Anticipazioni al Tesoro Temporanee			»	77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie			»	342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:				
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			L.	32.131 361.964 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro			»	315.000 000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	17.251 541.091 —
Spese			»	28.756 087.180 —
			L.	3.150.580 887.477 —
Depositi in titoli e valori diversi			»	4.318.392 883.798 —
			L.	7.468.973.771.275 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	29.776.534 —
TOTALE GENERALE			L.	7.469.003.547.809 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	1.852.743.226.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	14.127.538.480 —
Depositi in conto corrente liberi			»	91.264.677.870 —
Conti correnti vincolati			»	946.367.770.930 —
Creditori diversi			»	199.324.972.036 —
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:				
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	52.340.404.280 —		
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	38.634.196.810 —		13.706.207 470 —
Rendite del corrente esercizio			L.	29.168.447.943 —
			L.	3.146.702.841.229 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	2.187.124.676 —		
Fondo di riserva straordinario	»	1.390.921.572 —		3.878.046.248 —
			L.	3.150.580.887.477 —
Depositanti			»	4.318.392.883.798 —
			L.	7.468.973.771.275 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	29.776 534 —
TOTALE GENERALE			L.	7.469 003.547.809 —

(6912)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per esami, per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di quaranta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il Ministero difesa-Esercito, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variante di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica notarile, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte dell'autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale»; ovvero: «Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte della autorità scolastica il rilascio dei diplomi». Solo per le firme dei capi delle scuole parificate, o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del Provveditore agli studi competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100).

3. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100).

4. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200).

5. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare. La firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dai suoi delegati.

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto Sono dispensati dal produrre detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art 2, lettera *a*)

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa Esercito, per altri concorsi

Il requisito della buona condotta morale e civile, limitatamente ai concorrenti che non siano in servizio militare, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Art 5

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali per la graduatoria gli interessati potranno, inoltre, allegare alle domande i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito,

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma,

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L 100,

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani,

f) gli orfani dei caduti per servizio, il mod 69-*ter* (su carta da bollo da L 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto,

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter* su carta da bollo da L 100 rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità,

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti riteneessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali - Divisione reclutamento) in un secondo tempo ma non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione, da parte del candidato, dell'invito a sostenere la prova orale

Art. 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di trenta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari — con apposito foglio di trasmissione, da estendersi per conoscenza al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) — inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Roma le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare)

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi

Art 7

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art 3 e insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato

Art. 9

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

Art. 10

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo espli-

cito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale sottotenente CC. in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, che sarà così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre tenenti colonnelli o maggiori dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a quella di consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esami sono riportati nello allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 9 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1958
Registro n. 70, foglio n. 244

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'Istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata di ciascuna prova scritta: otto ore.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. *Tecnica professionale*:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Istituzione e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri; Premessa al regolamento generale; Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto dei catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; Informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento; l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri; criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti: Lo stanziamento; I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie;

3. *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria: Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45. Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: caratteristiche e criteri d'impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio; con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti; Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti, caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari.

4 *Discipline giuridiche*

a) La Costituzione italiana Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale, l'Amministrazione centrale e quella locale: gli organi attivi consultivi e di controllo, La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) Diritto penale e Codice penale comune: Il reato, Nozione di delitto e di contravvenzione; L'imputabilita, Elementi essenziali del reato, Il dolo, la colpa e la preterintenzionalita Concorso di reati e concorso di persone nel reato, Il tentativo; Le pene Causa di estinzione del reato e delle pene, Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona, Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attivita sociale della pubblica Amministrazione Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca),

c) Legislazione militare· La legge penale militare, Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati), I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche, Competenza dei tribunali militari, La giurisdizione penale militare,

d) Leggi di pubblica sicurezza La legge di pubblica sicurezza· sue finalita, Attribuzione dell'autorita di pubblica sicurezza, Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici, Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la societa al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti,

e) Procedura penale La polizia giudiziaria· Organi e funzioni; La notizia dei reati, L'assicurazione delle prove, La ricerca dei colpevoli, L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria, Arresto obbligatorio e facoltativo, Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto, Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia, La tutela della liberta personale, Rapporto e processo verbale caratteristiche differenziali, Referto, Denuncia, Querela

Durata della prova orale a giudizio della Commissione

Roma, addi 9 dicembre 1958

p *Il Ministro* RUSSO

(6873)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio,

Ritenuta la necessita di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma,

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorita di Borsa di Roma;

Decreta

Art. 1

E' indetto un concorso a dieci posti di agenti di cambio nel ruolo della Borsa valori di Roma

Art 2

La domanda di ammissione al concorso scritta su carta da bollo da L. 200 e firmata di pugno del candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice — che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni La domanda dovra, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati

Art 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformita delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma,

b) estratto dell atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto abbia compiuto il ventisettesimo anno di eta e non superato il cinquantacinquesimo,

c) certificato di cittadinanza italiana

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non e incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso,

e) certificato generale del casellario giudiziario,

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura,

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva,

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile conseguita in una Universita od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato,

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato alla Borsa,

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Roma nel cui ruolo venga ad essere iscritto,

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito,

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Roma della somma di L 10 000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'eta, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso

Art 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art 3

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art 2

Per tali candidati il limite di eta è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1946, n. 515.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute alla segreteria della Commissione oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8, costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio.

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni e per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra » l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra » gli stessi documenti di cui al n. 2;

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra » gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento » l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra » l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato, su carta da bollo da

L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio » un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) *a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) *a*) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « profughi dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1958
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 108. — FLAMMIA

(6902)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1958, n. 28334, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Civitanova Marche e di Recanati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni degli Enti e delle Associazioni interessate;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premesse specificato è composta come appresso:

Presidente:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Signorini prof. Federico, docente in igiene presso la Facoltà di farmacia e scienze biologiche della Università di Camerino;

Testolin prof. Mario, docente in patologia medica e primario dell'Ospedale civile di Camerina;

Nascimbeni dott. Cristoforo, capo dell'Ufficio sanitario del comune di Macerata.

Segretario:

Pojaghi dott. Guido, consigliere di 1ª classe di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Macerata, addì 15 dicembre 1958

Il prefetto FABIANI

(6816)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 12454 dell'11 giugno 1958, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Considerato che il dott. Giovanni Paternò, vice prefetto, presidente della Commissione suddetta, è stato trasferito in altra sede ed occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'ex Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

A modifica del decreto n. 12454 dell'11 giugno 1958, il dott. Tamburro Guido, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 11 dicembre 1958

Il prefetto: QUERCI

(6905)

PREFETTURA DI UDINE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto pari numero in data 11 agosto 1958, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto ispettore dott. Corrado Mirmina è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato, in sostituzione del dott. Corrado Mirmina, il vice prefetto vicario dott. Giacomo Luchini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 9 dicembre 1958

Il prefetto: VECCHI

(6906)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 6048 del 27 febbraio 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Petragnani prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Signorelli prof. Saverio, ordinario di patologia medica dell'Università di Catania;

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Nicosia dott. Nunzio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Catania, addì 16 dicembre 1958

Il medico provinciale capo dirigente: SCUDERI

(6903)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.